

REGOLAMENTO (CE) N. 2394/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1999
relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che il protocollo di intesa tra Comunità europea e Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili ⁽³⁾, siglato il 31 dicembre 1994, prevede che siano considerate favorevolmente le richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan;
- (2) considerando che la Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta il 2 settembre 1999;
- (3) considerando che i trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso;

- (4) considerando che è opportuno accogliere la richiesta;
- (5) considerando che è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;
- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.